

Pubblicato il 07/08/2021

N. 00239/2021 REG.PROV.CAU.
N. 00534/2021 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

sezione staccata di Latina (Sezione Prima)

Il Presidente

ha pronunciato il presente

DECRETO

sul ricorso numero di registro generale 534 del 2021, proposto da Ivu - Istituto di Vigilanza dell'Urbe s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Gianluigi Pellegrino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

A.S.L. Latina, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Domenico Gentile e Maria Lucia Crivello, ;

nei confronti

Sicuritalia Group Service S.C.P.A., Roma Union Security S.r.l., Regione Lazio, Regione Lazio - Direzione Regionale Centrale Acquisti non costituiti in giudizio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

- della delibera della ASL Latina n. 750 del 19.07.2021, notificata con nota prot. n. 64235 del 21.07.2021, con cui si è preso atto della determinazione del

Direttore della Centrale Acquisti n. G13735/2020 recante l'aggiudicazione del Lotto 25 della gara comunitaria a procedura aperta per l'affidamento del servizio di vigilanza armata e guardiania presso le sedi delle Aziende Sanitarie della Regione Lazio indetta con determinazione n. G18766 del 28.12.2017, e si è conseguentemente disposta l'attivazione della relativa Convenzione con il RTI con mandataria Sicuritalia Group Service S.c.p.A. e mandante Roma Union Security S.r.l., con previsione di emissione di relativo ordinativo di fornitura;

- di ogni altro atto presupposto, conseguente e/o comunque connesso, ancorché non conosciuto, ivi compresa per quanto occorrer possa la nota della Direzione regionale Centrale Acquisti prot. U.0247116/2021;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Vista l'istanza di misure cautelari monocratiche proposta dalla società ricorrente, ai sensi dell'art. 56 cod. proc. amm.;

Ritenuto necessario, anche ai soli fini della tutela cautelare monocratica, attivare il contraddittorio con l'Amministrazione appaltante ai sensi dell'art. 56, comma 2 ultimo periodo c.p.a., per il quale comunque è sufficiente la memoria depositata dall'A.S.L. di Latina dopo la presentazione della domanda di sospensione monocratica;

Ritenuto, anche alla luce di quanto dedotto dall'Amministrazione resistente, che non sussistono i presupposti per la sospensione monocratica nelle more della convocazione del collegio giudicante;

P.Q.M.

Rigetta la domanda di sospensione cautelare monocratica.

Fissa per la trattazione collegiale la camera di consiglio del 15 settembre 2021.

Il presente decreto sarà eseguito dall'Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Latina il giorno 6 agosto 2021.

Il Presidente
Antonio Vinciguerra

IL SEGRETARIO